

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24/09/2019) 10-02-2020, n. 5392

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo - Presidente -

Dott. SCARLINI Enrico V. S. - Consigliere -

Dott. CALASELICE Barbara - rel. Consigliere -

Dott. ROMANO Michele - Consigliere -

Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS)

avverso l'ordinanza del 28/02/2019 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CALASELICE BARBARA;

sentite le conclusioni del PG Dott. BIRITTERI LUIGI il quale conclude per l'inammissibilità;

udito il difensore:

L'avv. (OMISSIS), foro di MESSINA, si riporta ai motivi sia di ricorso che ai motivi aggiunti oggi depositati;

L'avv. (OMISSIS), foro di REGGIO CALABRIA, insiste nell'accoglimento del ricorso.

L'avv. (OMISSIS), congiuntamente con l'avv. (OMISSIS), deposita memoria difensiva e motivi aggiunti ex art. 311 c.p.p., comma 4.

Svolgimento del processo

1. L'ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse della (OMISSIS) s.r.l., terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, in data 29 gennaio 2019, avente ad oggetto i beni immobili della predetta s.r.l..

1.1. Si tratta di immobili trasferiti, attraverso un doppio passaggio, prima mediante atto di scissione parziale, della (OMISSIS) s.r.l. alla (OMISSIS) s.r.l. e, successivamente (a distanza di qualche mese) da quest'ultima alla (OMISSIS) s.r.l..

Ciò, secondo la prospettazione accusatoria, allo scopo di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, o sanzioni amministrative, relative a dette imposte, individuando le cessioni quali atti fraudolenti, aventi ad oggetto beni dell'(OMISSIS) s.r.l., commessi allo scopo di rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva del debito tributario. I beni sono indicati quale prodotto del delitto contestato, dei quali può essere disposta la confisca, nonchè per i quali il possesso, in capo anche a soggetti interposti rispetto agli indagati, è stato ritenuto dai giudici della cautela, idoneo ad aggravare e protrarre le conseguenze dei reati contestati, nonchè agevolare la commissione di altri.

2. Avverso l'ordinanza descritta ha proposto ricorso per cassazione, la società terza interessata, tramite i difensori di fiducia, uno dei quali munito di procura speciale (avv. (OMISSIS)) denunciando, nei motivi di seguito riassunti, cinque vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 con riferimento alla mancanza di fraudolenza dell'atto di scissione e dei successivi comportamenti degli amministratori di fatto e di diritto delle società coinvolte, ivi compresa la s.r.l. terza interessata odierna ricorrente. E' escluso dagli stessi giudici della cautela, il carattere simulato del trasferimento di beni e il ricorrente contesta la natura fraudolenta della descritta scissione.

Si richiamano precedenti della Suprema Corte che, quanto alla natura fraudolenta dell'operazione, specificando che si tratta di condotte tipizzate, onde evitare la censura di qualsiasi condotta di colui che, nella pendenza della procedura esattoriale, si limiti a disporre dei propri beni.

Si tratterebbe di operazioni affatto ingannevoli, secondo il ricorrente, espletate con il rispetto delle formalità pubblicitarie prescritte dall'art. 2501 c.c., agevolmente percepibili nella loro consistenza da chiunque. Il ricorso richiama la pronuncia di questa Corte n. 232 del 2017 della Sez. 3, che ha configurato, in un caso di scissione societaria con l'intento di sottrarsi al pagamento delle imposte, la sussistenza di operazioni fraudolente escludendo, però, che il principio ivi affermato possa essere aderente al caso di specie.

Nel caso al vaglio:

- la coobbligata (OMISSIS) s.r.l. che ha ceduto ad (OMISSIS), non ha contestato i crediti erariali a fini meramente dilatori, nè si è spogliata di beni per sottrarsi all'azione esecutiva ma, anzi, ha provveduto all'integrale pagamento dei debiti;

- la cessione delle quote societaria di (OMISSIS) al (OMISSIS) era occasionata dall'interesse della (OMISSIS) s.r.l. soltanto agli immobili e non all'impresa; nè la cessione delle quote ha fatto venire meno la responsabilità solidale della (OMISSIS) s.r.l. per debiti tributari;

- la messa in liquidazione dell'(OMISSIS) è avvenuta solo nel 2018, dopo il pagamento di tutti i debiti;
- pur a fronte della cessione degli immobili, il restante patrimonio della (OMISSIS) s.r.l. era comunque sufficiente a garantire tutti i debiti tributari.

2.2. Con il secondo motivo si contesta inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 in relazione alla inidoneità delle scissioni societarie a rendere, in tutto o in parte, inefficace l'eventuale procedura esecutiva, con relativo vizio di motivazione circa la sufficienza del patrimonio della (OMISSIS) s.r.l. a soddisfare il debito tributario. Immediatamente dopo la scissione, dopo la notifica a (OMISSIS) di due avvisi di accertamento, la società (OMISSIS) deliberava di farsi carico, quale cessionaria, dei debiti oggetto degli avvisi, nonché di tutti gli altri debiti erariali sorti alla data della delibera (10 dicembre 2015, data della delibera assembleare). L'atto che si produce in allegato al ricorso, era stato devoluto anche all'esame del Tribunale che, invece, l'avrebbe totalmente ignorato.

Del resto, in caso di scissione, la responsabilità solidale della cessionaria deriva dall'art. 2506 c.c. e dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13, e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15.

Infine si osserva che nel 2018 la (OMISSIS) s.r.l. aveva proceduto al pagamento dei debiti tributari richiesti integralmente, oltre ai debiti della Officine nei confronti di istituti di credito, rendendo del tutto inesistente il pericolo che la scissione in concreto, possa mettere in pericolo il buon esito della procedura esecutiva e, dunque, la non configurabilità del reato, per difetto di un elemento costitutivo.

L'ordinanza non spiegherebbe, secondo la ricorrente, perchè, anche ritenendo fraudolenta l'operazione, il patrimonio complessivo della (OMISSIS) s.r.l. non sia sufficiente a garantire le pretese dell'amministrazione finanziaria, ponendo in pericolo il buon esito della procedura esecutiva. La (OMISSIS) s.r.l., pur dopo la scissione e l'alienazione dei beni alla (OMISSIS), disponeva di un patrimonio di consistenza tale da garantire il pagamento dei debiti verso l'erario e, sul punto, si censura l'ordinanza per omessa motivazione.

Delib. assembleare, del 10 dicembre 2015, nonché l'intervenuto pagamento dei debiti tributari, secondo il ricorso, sono elementi difensivi del tutto ignorati dal Tribunale del riesame e le osservazioni del Tribunale circa la mancanza di data certa dell'atto non sono fondate.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 11 cit., con riferimento alla mancanza di dolo nei confronti degli indagati ((OMISSIS), (OMISSIS) - amministratori della (OMISSIS) s.r.l. - e (OMISSIS) - amministratore della società (OMISSIS), insieme ad (OMISSIS)) non avendo questi agito con il fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, con relativo vizio di motivazione. Si contesta la valutazione operata dal Tribunale, del verbale assembleare atto ritenuto privo di data certa. La motivazione non terrebbe conto che la delibera è un elemento a discarico e che, a fini penali, non è sufficiente il dubbio sulla veridicità della data di un documento per ritenere presunta la sua falsità. Infine si osserva che la delibera è inserita nel libro soci, prodotto in sede di legittimità, che non è produzione documentale nuova ma si tratta di integrazione del documento posto a disposizione del Giudice e del Tribunale del riesame.

2.3.1. Si contesta, poi, che il riesame avrebbe totalmente pretermesso l'esame di altri documenti prodotti, attestanti che al momento della scissione (progetto di scissione risalente al mese di giugno del 2015, verbale di assemblea del 22 giugno 2015 della (OMISSIS) avente ad oggetto il progetto di scissione) gli indagati non erano a conoscenza dei debiti verso l'erario che conosceranno soltanto il 8 ottobre 2015, a seguito della notifica ad (OMISSIS) dell'avviso di accertamento afferente l'anno di imposta 2012 (quello dell'anno 2013, verrà notificato nel mese di novembre del 2015). Inoltre si evidenzia che le due annualità sono antecedenti all'acquisto delle quote della (OMISSIS) dalla (OMISSIS) (28 marzo 2014) e non erano inserite nei bilanci in quanto derivanti da maggiori imposte e sanzioni sorte da accertamenti postumi.

2.3.2. Il contenuto delle captazioni (del 24.3.2016 e del 4.5.2016) non conforterebbe la tesi di accusa.

Si evince dai dialoghi registrati che i conversanti hanno perseguito lo scopo della scissione di sottrarre gli immobili ad eventuali richieste di fallimento o pignoramento non alla riscossione coattiva dei tributi ed all'esecuzione forzata fiscale. Dunque l'interpretazione del Tribunale sarebbe viziata da travisamento della prova e la motivazione, che trascura del tutto gli argomenti devoluti (l'avvenuta delibera dopo la scissione da parte della (OMISSIS) di accollarsi i debiti verso l'erario) sarebbe viziata per la violazione dell'art. 125 c.p.p..

2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p. comma 2, art. 240 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis.

Il giudice ha concesso il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2 in quanto finalizzato alla confisca, ma il Tribunale nel confermare il provvedimento genetico, ha ommesso ogni motivazione circa la dedotta mancata applicazione dell'art. 12-bis cit., in relazione alla previsione di confisca obbligatoria ed alla operatività dell'istituto di cui al comma 2 del citato articolo, secondo il quale, a fronte del pagamento di quanto dovuto all'erario, non si fa luogo a confisca. Risulta il dato (dalla documentazione prodotta in sede di riesame) dell'avvenuto pagamento da parte di (OMISSIS), del debito verso l'erario di Euro 500.000,00 circa; dunque non potrebbe operare la confisca (si richiama la sentenza n. 6635 del 8/01/2014, Sez. 3).

2.5. Con il quinto motivo si contesta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., comma 2, art. 240 c.p., con riferimento all'inesistenza del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, nonché violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 9, ultima parte, con riferimento alla mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice nel provvedimento genetico. Si tratta di confisca facoltativa e, dunque, il giudice avrebbe dovuto offrire adeguata motivazione, mentre si è limitato a rilevare che il pubblico ministero aveva chiesto l'apprensione diretta dei beni, del valore dei rami di azienda fittiziamente ceduti e del danaro prelevato, senza procedere ad autonoma valutazione delle esigenze cautelari.

3. Risultano depositati, nel corso dell'udienza odierna, motivi aggiunti.

3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo il Tribunale ommesso ogni delibazione e statuizione circa le deduzioni difensive (contenute in memoria depositata al Tribunale medesimo) inerenti l'erronea affermazione, resa dal Giudice, secondo la quale il pubblico ministero non aveva avanzato richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Tale misura sarebbe stata meno afflittiva per gli indagati

rispetto a quella applicata. Inoltre altra lacuna motivazionale viene rilevata, dalla ricorrente, nella mancata risposta rispetto alla dedotta impossibilità di applicare una misura diversa da quella di cui all'art. 12-bis del D.Lgs. citato.

3.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., comma 2, e dell'art. 240 c.p. anche sotto il profilo dell'inesistenza del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato e della carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, trattandosi di confisca facoltativa.

3.3. Con il terzo motivo aggiunto si denuncia violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, reato di pericolo concreto che richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti. Questi, per la ricorrente, sarebbero mancanti posto che gli immobili non sono stati sottratti alla loro funzione di garanzia del credito erariale, in quanto sono passati per effetto delle cessioni, in proprietà prima della (OMISSIS) e poi della (OMISSIS). Del resto si osserva che la (OMISSIS), pur dopo la cessione a (OMISSIS) ha pagato quanto dovuto al fisco, dimostrando di essere titolare di un patrimonio idoneo a soddisfare la pretesa dello Stato, a prescindere dal valore degli immobili ceduti.

3.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione del principio di proporzionalità tra il prodotto - profitto del reato e quanto oggetto di cautela e violazione dell'art. 125 c.p.p. per difetto assoluto di motivazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.

2. Va ricordato che, nel caso in esame, è stata elevata contestazione provvisoria nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, disposizione che mira ad evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche, creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni, fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'Erario.

Va, altresì, rilevato che l'ordinanza ha esposto come le indagini avessero consentito di individuare l'operatività di un sodalizio, avente come base logistica lo studio in Messina dell'Avvocato (OMISSIS) e del commercialista (OMISSIS), indicato come dedito all'attuazione di condotte fraudolente tese a svuotare società, in danno dei creditori delle stesse, inclusa l'Amministrazione finanziaria; in detto contesto si inserivano anche soggetti terzi (OMISSIS) e (OMISSIS), disposti ad intestarsi, in maniera fittizia, le società, al fine di attuare le condotte fraudolente.

In tale contesto il Tribunale del Riesame colloca le operazioni poste in essere in relazione alla (OMISSIS) s.r.l., società indicata come facente capo alla famiglia (OMISSIS), con sede legale presso lo studio dell'Avvocato (OMISSIS). In particolare, la (OMISSIS) s.r.l. aveva acquistato, nel 2014, le quote della (OMISSIS) s.r.l., che versava in difficoltà economiche e, successivamente, attraverso una scissione societaria verificatasi nel novembre 2015, l'attivo societario della (OMISSIS) s.r.l. era trasferito alla (OMISSIS) s.r.l., con contratto sottoscritto da (OMISSIS) e (OMISSIS), amministratori delle due società. Dopo circa sei mesi la (OMISSIS) s.r.l. era ceduta a (OMISSIS), per la somma di Euro 10.000,00. Infine, nel novembre 2016, il medesimo patrimonio immobiliare, unitamente al fondo di ammortamento ed ai debiti verso i dipendenti, era ceduto alla (OMISSIS) s.r.l., odierna ricorrente.

La natura fraudolenta dell'operazione così articolata è stata ritenuta dal Tribunale del Riesame alla luce del contenuto delle intercettazioni ambientali, riportate analiticamente nel provvedimento impugnato, con motivazione ampiamente illustrativa del contenuto delle conversazioni stesse. A fondare il compendio indiziario, inoltre, sono indicati gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza circa la sussistenza della situazione critica della (OMISSIS) s.r.l., risalente al 2014, nonché l'esistenza di ingenti debiti verso l'Erario maturati dalla stessa a partire dall'anno di imposta 2013. In base a tali elementi il Tribunale ha ravvisato la natura fraudolenta degli atti, nel complesso delle operazioni poste in essere, sottolineando come le scissioni societarie avessero distratto dalla società cespiti patrimoniali, trasferendo la bad company ad un soggetto incapiente, (OMISSIS), dunque insensibile agli eventuali effetti di un fallimento, esponendo, invece, i creditori a complesse azioni revocatorie. A ciò va aggiunto che è stato evidenziato come dai dialoghi tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) fosse emersa la circostanza che entrambi intraprendevano azioni giudiziarie strumentali nell'attesa che, trascorso un anno dall'estinzione della società, non sarebbe più stato possibile dichiararne il fallimento. Secondo il Tribunale del Riesame quindi, seppure l'iscrizione a ruolo era avvenuta nel 2017, il complesso debitorio era molto risalente (al 2011) ed era aumentato di anno in anno, rendendo evidente per gli amministratori della società la circostanza che l'Amministrazione finanziaria avrebbe intrapreso iniziative di recupero. Inoltre il Tribunale del Riesame ha considerato la circostanza che, nell'aprile 2018, erano state intraprese iniziative per definire le pendenze fiscali, osservando come ciò fosse spiegabile alla luce della divulgazione della notizia relativa alle indagini in corso, a seguito dei decreti di perquisizione eseguiti nel dicembre 2016. Infine il provvedimento impugnato ha escluso qualsiasi rilievo difensivo volto a confutare l'intento fraudolento, anche attraverso la produzione del verbale di assemblea ordinaria di (OMISSIS) s.r.l., del 10 dicembre 2015, con il quale la società si faceva carico dei debiti di (OMISSIS), derivanti dagli avvisi notificati nei mesi di ottobre e novembre 2015, escludendo che l'atto prodotto avesse data certa.

2. Tanto premesso si osserva che il provvedimento censurato non ha risposto ad alcune delle critiche, svolte con l'impugnazione, di seguito analiticamente indicate.

2.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, circa il carattere fraudolento della scissione si osserva che questa Corte regolatrice ha già chiarito che la fattispecie criminosa va qualificata come reato di pericolo concreto, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare, secondo un giudizio ex ante, l'attività recuperatoria della Amministrazione finanziaria. Oggetto giuridico del reato, pertanto, non è il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia generica, rappresentata dai beni dell'obbligato, potendosi, pertanto, configurare il reato anche nel caso in cui, dopo il compimento degli atti fraudolenti, si verifici comunque il pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni (Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, Calvi, Rv. 267648; Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass, Rv. 266771; Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2011, Cualbu, Rv. 251077; Sez. 3, n. 19595 del 09/02/2011, Vichi, Rv. 250471).

Quanto alla condotta del reato, va ricordato che, in tema di atto fraudolento, sono intervenute le Sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia n. 12213 del 2018, in cui è affermato: "con riguardo alla nozione di "atto fraudolento" contenuta nella disposizione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, laddove, con terminologia mutuata dall'art. 388 c.p., si sanziona la condotta di chi, "al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto (...) aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva", questa Corte ha osservato che deve essere considerato atto fraudolento "ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artificio o di inganno (Sez. 3, n. 25677

del 16/05/2012, Caneva, Rv. 252996) ovvero che è tale "ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero (per la verità con una sovrapposizione rispetto alla simulazione) ovvero qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione" (Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, Di Tullio, Rv. 268798)".

Il Tribunale del Riesame, a fronte di espressa critica, non ha preso in esame il dato dedotto, dell'accollo dei debiti scaturenti da avvisi di accertamento notificati alla società nei mesi di ottobre e novembre, in capo alla (OMISSIS) s.r.l. derivante ex lege, limitandosi a confutare il rilievo del verbale di assemblea ordinaria prodotto dalla Difesa. In alcuna parte del provvedimento censurato si affronta la questione devoluta, della responsabilità solidale della cessionaria, ex art. 2506 c.c. e dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13, e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15 e dell'eventuale incidenza di detta solidarietà, rispetto all'idoneità ex ante della scissione, di pregiudicare l'attività recuperatoria della Amministrazione finanziaria.

2.2. Analogamente, con riferimento alle deduzioni di cui al secondo motivo di ricorso, nonché al terzo motivo nuovo, rileva questo Collegio che la motivazione del provvedimento censurato non spiega perchè, a fronte dell'operazione di scissione, il patrimonio complessivo della cessionaria (OMISSIS) s.r.l., non sia stato considerato sufficiente ex ante, ad assicurare le pretese dell'Amministrazione finanziaria.

2.3. A tali carenze della motivazione, si aggiunga che il provvedimento censurato trascura del tutto, come dedotto, la critica contenuta nella memoria depositata al Riesame circa l'inoperatività della confisca ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis, per il pagamento del debito tributario.

Va premesso (Sez. 3, n. 3095 del 23/11/2016, dep. 2017, Pugliese, Rv. 268986) in tema di reati tributari, che i beni immobili appartenenti a soggetto indagato del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, alienati per far venir meno le garanzie di un'efficace riscossione dei tributi da parte dell'Erario, sono suscettibili di sequestro preventivo per la successiva confisca, ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1, in quanto costituiscono lo strumento per mezzo del quale è stato commesso il reato, a nulla rilevando la loro qualificazione, anche come prezzo o profitto del reato.

In ogni caso è stato affermato, in tema di reati tributari, che la previsione di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis, comma 2, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro, va intesa nel senso che, per la parte coperta da tale impegno, la confisca può comunque essere adottata nonostante l'accordo rateale intervenuto, ma si tratta di provvedimento non eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi del mancato pagamento del debito (Sez. 3, n. 18034 del 05/02/2019, Rv. 275951; Sez. 3, n. 6246 del 11/10/2018, dep. 2019, Budino, Rv. 274856).

Ciò posto quanto ai principi esposti da questa Corte, rispetto al descritto rilievo circa l'inoperatività della confisca, a fronte dell'intervenuto pagamento del debito tributario, come ribadita anche con i motivi aggiunti proposti in questa sede, alcuna motivazione ha offerto il Tribunale, pur formalmente investito della questione ed a fronte anche dell'eccepito integrale pagamento dei debiti, seppure in epoca successiva alla cessione a (OMISSIS) da parte della (OMISSIS) s.r.l..

2.4. Da ultimo si osserva che il terzo motivo non può essere accolto, tenuto conto che il dedotto omesso esame della documentazione ulteriore rispetto al verbale del dicembre 2015, prodotta in

sede di riesame, non risulta specificamente argomentato. Nel resto il motivo deve essere respinto, perchè manifestamente infondato, tenuto conto che in ordine al verbale del 10 dicembre 2015, il Tribunale non attribuisce allo stesso natura di atto falso, ma si limita ad escluderne ogni rilevanza in quanto considerato, con un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità, privo di data certa.

E', infine, appena il caso di rilevare che le censure relative al contenuto delle captazioni non sono ammissibili. Sul punto si osserva che, in materia di intercettazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784).

3. Circa i motivi nuovi proposti, si osserva che le censure di cui al primo e quarto motivo investono il provvedimento genetico della misura cautelare reale adottata e non sono, dunque, ammissibili in questa sede ove oggetto di esame è il provvedimento del Tribunale del Riesame. Il secondo motivo è assorbito dal disposto annullamento con rinvio.

4. Si impone l'annullamento con rinvio, per nuovo esame, limitatamente ai punti indicati nella parte motiva.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020